

R.G. C.S.A.: 01/2017

Sent. N. : 01/2017

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino Presidente

Avv. Prof. Luca Fiorimonte Vice Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo Componente

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento promosso dall'Avv. Davide La Monica
in qualità di presidente dell'Associazione Sportiva Dilet-
tantistica Circolo San Giacomo Petanque T. Arbustini

Premesso che

in data 15.04.2017 è stato presentato dalla ASD Circolo
S. Giacomo "ATTO DI RECLAMO avverso il provve-
dimento del Giudice Sportivo datato 10.04.2017 e pub-
blicato in data 12.04.2017".

Motivo dell'impugnazione è la "manifesta illogicità della
motivazione": lamenta parte ricorrente che il Giudice di
prime cure non ha considerato che il giocatore Gianni
Laigneuglia alla data del 25.09.2016, termine ultimo per il
deposito dell'elenco giocatori di Cat. A che avrebbero
partecipato al campionato, era un giocatore della società

Taggese, pertanto la S.B. Biarese avrebbe irregolarmente inserito in lista un giocatore di altra società. In conseguenza di ciò la ricorrente chiede che venga applicata alla società S.B. Luigi Biarese la sanzione della perdita dell'incontro tenutosi in data 19.03.2017 contro l'ASD Circolo San Giacomo Petanque T. Arbustini e, conseguentemente, dichiarare vincitore del campionato italiano di Soc. Cat. A maschile la ASD Circolo San Giacomo Petanque T. Arbustini.

Visti

gli atti e i documenti depositati dalle parti

Diritto

L'elenco di un massimo di dodici giocatori che le società iscritte al campionato di serie A maschile e femminile, anno 2017, hanno inviato entro il 25.09.2016 al Comitato Tecnico Federale specialità Petanque, costituisce un mero presupposto per il successivo possibile inserimento dei giocatori indicati nello specifico elenco di gara (c.d. distinta) nei campionati di loro pertinenza, non anche il termine ultimo per completare gli eventuali tesseramenti di giocatori provenienti da altre società o di giocatori tesserati per la prima volta. Le operazioni di tesseramento per la stagione che comincia il 1 ottobre, si concludono infatti il 30 settembre (art. 14, Reg. Org. FIB), dunque successivamente alla predisposizione e invio dell'elenco, che – come ricordato – deve avvenire entro il 25 settem-

bre. La norma parla, in questo senso, di giocatori “che potranno essere inseriti in distinta (*di gara*)”.

L'elenco ha una doppia portata, indicativa e preclusiva. Indicativa, definendo esso la “rosa” generale dei giocatori potenzialmente utilizzabili nella gare di campionato; preclusiva, in quanto non potranno essere aggiunti altri giocatori oltre quelli espressamente menzionati nella rosa, nel numero massimo di dodici.

A ciò si aggiunga che nella disciplina delle bocce, con riferimento alle competizioni sportive, vige il principio secondo il quale è possibile schierare liberamente un giocatore nella singola partita purché lo stesso non sia stato indicato nella rosa di altra squadra (tra gli altri, si veda l'art. 2.3 delle norme generali del Campionato Italiano Società 2017 Serie “A” specialità Raffa, che da prima fissa nel 31 agosto la data entro la quale le società devono comunicare, tra le altre cose, l'elenco nominativo dei giocatori che compongono la rosa, con l'indicazione della categoria e numero tessera F.I.B., e che poi riconosce alle società, in caso di necessità, la possibilità di integrare la lista degli atleti anche successivamente alla data prevista, a patto che la richiesta giunga al CTFSR entro il giovedì antecedente l'incontro, al fine di poter rilasciare il nuovo certificato di squadra).

Il vincolo tra società e tesserato è elemento essenziale esclusivamente ai fini della partecipazione alla singola

gara e non come propedeutico all'inserimento del nominativo nell'elenco iniziale della stagione. Del resto, argomentando in senso contrario, si giungerebbe al paradosso che ad un giocatore sarebbe precluso di scendere in campo addirittura per l'intera stagione ove il mero fatto del tesseramento attraverso una società che non ha potuto o voluto indicare il giocatore nel proprio elenco, fosse ritenuto di ostacolo per l'inserimento del giocatore nell'elenco iniziale di altra squadra: una situazione, questa, in palese contrasto con la norma che consente il rilascio del nulla osta al fine di consentire a un giocatore che ha sciolto il proprio rapporto con una società di disputare gare con altra società all'interno dello stesso anno agonistico (purché non vi abbia già gareggiato con la precedente società), nonché con lo spirito dilettantistico della disciplina che ci occupa e dei principi di rango costituzionale relativi alla libertà dell'atleta nell'esercizio dell'attività sportiva.

Non sembra pertanto sufficiente argomento per l'accoglimento dell'opposta tesi l'utilizzo del possessivo "loro", che in mancanza di un'espressa indicazione chiarificatrice (e anzi in presenza di indicatori in segno contrario, come visto), non necessariamente si deve interpretare nel senso che i "loro" giocatori sono quelli "tesserati" con la società, essendo semplicemente tali i giocatori che – avendone i requisiti - vengono indicati dalla società

come potenzialmente partecipanti alle gare del campionato. E tra i requisiti necessari in questo momento iniziale e prodromico vi è soltanto quello di possedere lo *status* di “giocatore di categoria A”, o di quel campionato che si intende disputare.

Nel caso di specie, dunque, è sufficiente rilevare, come fatto dal Giudice di prime cure, che il giocatore Gianni Laigueglia era stato inserito sin dall’inizio in un unico elenco, quello della Soc. Biarese (come verificato presso la segreteria della federazione che ha accertato che alla PEC del 17.09.2016 H 14:45 era effettivamente allegato l’elenco dei giocatori nel quale figurava anche il nominativo di Gianni Laigueglia), e che al momento dell’effettiva scesa in campo l’atleta aveva già ottenuto – in data 13.03.2017 – il nulla osta dalla Soc. Taggese, in forza del quale è stato subito tesserato dalla Soc. Biarese. A ciò si aggiunga che la società Taggese, da cui proviene il giocatore Gianni Laigueglia, non ha depositato in federazione alcun elenco di giocatori in quanto non ha partecipato a nessun campionato di serie A nell’anno 2016/2017, così come il giocatore Laigueglia.

Indicativo è che il regolamento (campionati di società 2017 specialità Petanque) parli di “formazioni irregolari” esclusivamente con riferimento alla compilazione della distinta che va consegnata al direttore di gara prima dell’inizio della partita.

E' tale documento, pertanto, ad essere sostanziale per la valutazione della corretta indicazione dei nominativi dei giocatori che scenderanno in campo.

In conclusione, nel momento il cui Laigueglia ha partecipato alla finale per la società Biarese vi erano tutti i presupposti per il regolare inserimento nella distinta di gara.

P.Q.M.


La Corte Federale D'Appello, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo presentato dalla ASD Circolo S. Giacomo e conferma il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale della FIB datato 10.04.2017 e pubblicato in data 12.04.2017.

Si trasmette il provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti del caso.

Roma, 18.05.2017

La Corte Federale di Appello

Prof. Avv. Alberto Gambino - Presidente



Avv. Prof. Luca Fiormonte Vice Presidente



Avv. Giuseppe Emmolo estensore

